

LOTTA ALL'EVASIONE CON L'IA, RISCHIO ALLUCINAZIONI

Lotta all'evasione con l'analisi predittiva dei comportamenti dei contribuenti e l'esame, in tempo reale, dei dati che li riguardano. Attenzione però ai rischi di errori e "allucinazioni" dei sistemi che possono minare alla base il rapporto fiduciario fra contribuenti e amministrazione finanziaria, creando errate rappresentazioni di capacità contributiva.

Questi gli scenari che si aprono a seguito dell'utilizzo in ambito fiscale di nuove tecniche avanzate di elaborazione e analisi di grandi quantità di dati, quali il data mining e, soprattutto, i metodi di intelligenza artificiale (AI), come il machine learning e il natural language processing (NLP), anche nelle sue più recenti forme generative (Gen-AI). Si tratta di strumenti che ampliano notevolmente, e in direzioni fino a pochi anni fa del tutto imprevedibili, la possibilità di sfruttamento dei dati presenti nel Sistema Informatico della Fiscalità (SIF) per contrastare, sul nascere, l'evasione fiscale e le frodi.

È quanto riferito ieri da **Giacomo Ricotti**, Capo del Servizio Assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia, durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria in materia di "Misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti". Non solo queste nuove ed evolute tecnologie informatiche aumentano l'efficienza dell'amministrazione finanziaria nelle attività consuete, ha precisato Ricotti, ma sono in grado di rendere attuali applicazioni come l'analisi predittiva dei comportamenti e del rischio di evasione e l'esame in tempo reale dei dati, fino ad arrivare ad un accertamento svolto, di fatto, nel continuo. Come contraltare di questi indubbi vantaggi per l'amministrazione finanziaria, non bisogna però sottovalutare i possibili rischi connessi all'uso di tali innovative tecnologie. I modelli di machine learning, si legge nel testo dell'audizione parlamentare, possono apprendere pattern non affidabili o riprodurre bias eventualmente presenti nei dati di addestramento, fornendo risultati inaccurati - tecnicamente definiti come "allucinazioni" - o discriminatori. Anche i servizi di assistenza o consulenza al contribuente forniti da tecniche di intelligenza arti-

ficiale possono, in casi di risposte errate generate dai sistemi, minare alla radice il legittimo affidamento del contribuente con una progressiva perdita di fiducia nell'operato dell'amministrazione finanziaria. Anche i servizi di risposte a quesiti tributari, suggerite da un sistema di intelligenza artificiale messo a disposizione dei contribuenti dall'amministrazione finanziaria può generare problematiche da non sottovalutare. Tali sistemi di risposta automatizzata, infatti, dovendo necessariamente basarsi su normativa, prassi e giurisprudenza esistenti, possono fornire opinioni basate sulla logica del "precedente", con riflessi negativi in ipotesi di evoluzione dell'interpretazione della normativa che, purtroppo, ormai è una caratteristica del nostro sistema tributario. L'unica via per mitigare e ridurre al minimo tali rischi, ha precisato Ricotti, è quella di mantenere il controllo umano su ogni fase del processo, dall'ideazione all'addestramento degli algoritmi fino alla validazione dei risultati. Anche nell'attività di accertamento tributario, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale deve essere visto come un mero supporto all'istruttoria e mai come un sostituto all'esercizio del potere amministrativo. Vanno in questa direzione sia il c.d. "AI Act" (Regolamento (UE) 2024/1689) sia la giurisprudenza amministrativa, unionale prima e domestica poi. L'utilizzo di strumenti di AI in ambito fiscale, ha chiuso sul punto Ricotti, può servire come supporto al potere dell'amministrazione finanziaria, ma non può mai sostituirsi a esso in quanto il processo decisionario deve rimanere un'attività a guida umana. Il costante presidio umano è garanzia, oltre che della "bontà" dei risultati, di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti.

Andrea Bonghi

© Riproduzione riservata ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - S.30527 - L.1763 - T.1746

